



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Psicologia

Rep. _____ Prot. _____
del _____

Consiglio della Scuola di Psicologia Verbale della seduta del 12 luglio 2023

Il giorno 12 luglio 2023 alle ore 9:00 si è riunito in modalità telematica tramite l'utilizzo dell'applicativo G SUITE MEET il Consiglio della Scuola di Psicologia. Il collegamento audio-video tramite G SUITE MEET permette il collegamento simultaneo dei membri del consiglio e la loro interazione, in modo tale da consentire fra di essi uno scambio concomitante di informazioni e opinioni e un confronto contestuale, così che la decisione finale possa formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'organo collegiale.

Il Consiglio si è riunito per discutere il seguente ordine del giorno inviato con prot. n. 147884 del 4 luglio 2023:

Comunicazioni

1. Approvazione verbale del 14 giugno 2023
2. Periodi esami A.A. 2023/24
3. Dream apply (piattaforma informatica per studenti con titolo estero)
4. Spesa guida studenti psicologia AA. 2023/24
5. Linee guida condivise con ordine psicologi per attività di Tirocinio
6. Procedure didattiche legate alle carriere studenti
7. Designazione nuovo componente Commissione Paritetica
8. Varie ed eventuali

Sono presenti:

			Ruolo	Presente	Assente giustificato	Assente
Presidente della Scuola						
1	Di Fabio	Annamaria	Presidente	x		
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e salute del Bambino NEUROFARBA						
3	Del Viva	Maria	Presidente Corso di Studio	x		
4	Viggiano	Mariapia	(Delegata) Professore	x		
Dipartimento di Scienze della salute DSS						
6	Lauro Grotto	Rosapia	Presidente Corso di Studio	x		
7	Giannini	Marco	(Delegato) Professori seconda fascia	x		



**Consiglio della Scuola di Psicologia
Verbale della seduta del 12 luglio 2023**

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia FORLILPSI						
8	Boffo	Vanna	<i>Direttore Dipartimento</i>	x		
9	Nocentini	Annalaura	<i>Presidente Corso di Studio</i>	x		
Rappresentanti degli studenti						
10	Luti Locchi	Marco		x		
11	Neri	Tommaso		x		

Il Presidente, verificato il numero legale e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 9:05. Assolve alle funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Marco Giannini

Comunicazioni

- *Bandi accesso magistrali > sono in via di definizione dall'ufficio centrale di procedure selettive. Se ne prevede l'uscita per la seconda metà di luglio.*
- *Registri della didattica dell'anno accademico 2022-2023 (periodo di riferimento 1° settembre 2022 - 31 agosto 2023) e relativo consuntivo. Si ricorda che le ore di didattica rendicontabili per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme, come previsto dalla normativa vigente e che concorrono al monte orario annuo, compreso tra 96 e 120 ore (64-80 in caso di tempo definito), sono esclusivamente quelle svolte nei corsi di primo e secondo livello. Si ricordano le scadenze:*

31 agosto 2023 termine ultimo per la chiusura del registro delle attività didattiche e di tutti i registri dell'insegnamento. Si ricorda che i registri dell'insegnamento dovrebbero essere chiusi, di norma, al termine delle lezioni del corso al quale si riferiscono;

15 settembre 2023 termine per le richieste di riapertura di registri chiusi con errori materiali. Sarà sufficiente inviare una mail a entrambi i soggetti validatori, motivando la richiesta. La riapertura potrà essere effettuata da parte del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Scuola direttamente dall'applicativo attraverso il comando "Esegui riapertura registro";

30 settembre 2023 termine per la validazione da parte del Direttore di Dipartimento e del Presidente della Scuola.

Terminate le comunicazioni si passa a discutere i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale del 14 giugno 2023

La Presidente chiede se ci sono osservazioni al verbale della seduta del giorno 14 giugno 2023. In mancanza di osservazioni il verbale viene messo ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità



Consiglio della Scuola di Psicologia Verbale della seduta del 12 luglio 2023

2. Periodi esami A.A. 2023/24

Gli esami si svolgono in tre diverse sessioni, per complessivi otto appelli, secondo il seguente calendario:

Sessione di esami	Periodo	Appelli
Invernale (<i>tre appelli</i>)	da martedì 9 gennaio 2024 a giovedì 29 febbraio 2024	n. 3 differenziati per ciascun insegnamento e ad almeno 14 gg. di distanza l'uno dall'altro
Estiva (<i>tre appelli</i>)	da lunedì 3 giugno 2024 a lunedì 29 luglio 2024	n. 3 differenziati per ciascun insegnamento e ad almeno 14 gg. di distanza l'uno dall'altro
Autunnale (<i>due appelli</i>)	da lunedì 2 settembre 2024 a lunedì 30 settembre 2024	n. 2 differenziati per ciascun insegnamento e ad almeno 14 gg. di distanza l'uno dall'altro

Lo studente è tenuto a rispettare le regole di propedeuticità previste per ciascun corso di laurea.

Il Consiglio approva all'unanimità

3. Dream apply (piattaforma informatica per studenti con titolo estero)

La Scuola di Psicologia all'inizio del 2022 aveva aderito all'inserimento dei propri due corsi di Laurea Magistrale all'interno del portale denominato "Dream apply". Tramite tale portale gli studenti con titolo di studio estero che intendevano immatricolarsi ad una nostra laurea magistrale potevano presentare una domanda di valutazione preventiva all'accesso. Quest'anno 11 studenti (n. 3 per Ciclo di vita e n. 8 per Ps. Clinica) si sono avvalsi di tale possibilità costringendo le commissioni di selezione per l'ammissione istituite dai due CdS a riunirsi velocemente per rispondere, nei tempi tecnici, alle domande pervenute.

Per i corsi ad accesso libero l'eventuale risposta positiva consente allo studente l'immatricolazione alla Laurea Magistrale.

Tuttavia, essendo i nostri corsi sono a numero programmato, una eventuale risposta positiva (ingresso senza debiti) non esenta in ogni caso i richiedenti dal sostenere e superare il test di ammissione per potersi poi immatricolare al Corso Magistrale.

Si configura per le Commissioni un duplice compito, in quanto le stesse si riuniscono già come da tempistiche indicate dai rispettivi bandi, per la valutazione delle domande caricate su Turul, inoltre si ravvisa una diversità di trattamento rispetto agli studenti con una laurea italiana diversa dalla L-24 e 34 per i quali non è prevista una valutazione preventiva a meno che non si



Consiglio della Scuola di Psicologia Verbale della seduta del 12 luglio 2023

rispettino i vincoli stabiliti dal Consiglio della Scuola nella seduta del 22 giugno 2022 (debito non superiore a 18 cfu).

Pertanto, viste le problematiche esposte si sottopone alla decisione del Consiglio la possibilità di continuare ad aderire al sistema di valutazione preventiva delle carriere degli studenti stranieri.

Il Consiglio dopo ampia discussione e sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio, prof.sse Del Viva e Lauro Grotto, delibera all'unanimità di continuare ad utilizzare il sistema DreamApply poichè, nonostante presenti un oneroso compito per le nostre commissioni, si ritiene vantaggioso per gli studenti che vivono in paesi molto lontani dall'Italia avvalersi di una valutazione preventiva dei titoli anzichè attendere che essa avvenga solo dopo che essi abbiano superato la prova di accesso.

4. Spesa guida studenti psicologia AA. 2023/24

- In analogia con la spesa sostenuta per la guida dello Studente AA. 2022/23 (euro 1200,00)
- tenendo conto che il costo della guida dipende dal numero di pagine della stessa
- considerando che il lavoro di stesura ed impaginazione della guida del prossimo anno accademico è ancora in corso
- tenendo conto che nell'AA 2023/24 dovremo includere sia tabelle relative alle lauree nuovo ordinamento sia tabelle che riportino la coda dei corsi V.O. (II e II anno della Triennale e II anno Magistrali) con un numero di pagine assai più consistente.

Si prevede una spesa di circa 1500,00 euro.

Si richiede al Consiglio di autorizzare la spesa qualora il costo finale non si discosti dalla cifra sopra prevista.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Linee guida condivise con ordine psicologi

A seguito delle riunioni e degli accordi intercorsi, la Scuola propone l'accordo che riportiamo in allegato (allegato 1). Si ricorda che per fare questa operazione si è integrato/modificato il presente testo sulla base del regolamento sullo svolgimento del Tirocinio che la Scuola aveva già varato nel Dicembre 2022 (e che fino alla stipula del presente accordo rimarrà valido).

La Presidente ringrazia il prof. Sica ed il dott. Mattei per l'eccellente lavoro svolto.

Il testo è stato inviato all'ordine in data 27 giugno u.s.

L'Ordine con risposta pervenuta in data 07/07/2023 prot. n. 3115 ha espresso critiche circa l'abbassamento del numero dei tirocinanti che ciascun tutor può accogliere (da n.5 a n.3)



Consiglio della Scuola di Psicologia Verbale della seduta del 12 luglio 2023

chiedendo di riportare tale numero a n. 5 tirocinanti (uniformando tale numero a quello già accolto dagli altri Atenei).

Il prof. Sica rispondendo a tale osservazione, pur dichiarando che la linea suggerita dall'ordine è di minor rigore, manifesta l'intenzione di accogliere l'osservazione alzando la soglia a n. 5 tirocinanti accoglibili da ciascun tutor.

Nello stesso tempo la Scuola di Psicologia, accogliendo il suggerimento della Pro-rettrice alla didattica, ha inviato la bozza dell'accordo agli uffici centrali dell'Ateneo per le verifiche riguardanti gli aspetti tecnico legali del documento (base assicurativa, formazione sulla sicurezza, etc.). L'ufficio affari generali ha inviato il testo con alcune annotazioni che sono già state inserite nella bozza in allegato.

Si ricorda che il documento prevede la firma della Rettrice pertanto la Scuola è chiamata ad esprimere un parere di massima sui soli aspetti di propria competenza.

Il Consiglio approva all'unanimità.

6. Procedure didattiche legate alle carriere studenti

La Presidente, consultati anche gli uffici amministrativi, propone di prevedere che alcune istanze didattiche (es. Cambio partizione; Clock corsi integrati) che pervengono tramite richiesta scritta e motivata non siano demandate alle decisioni del singolo docente ma prese in carico direttamente dalla segreteria didattica della Scuola di Psicologia. Tali istanze verranno poi valutate dai Presidenti di Corso di Studio dietro consultazione con il responsabile della Scuola e con il docente coinvolto. Le eventuali approvazioni avverranno solo in casi eccezionali per accertati e documentati motivi medico sanitari.

Il Consiglio approva all'unanimità.

7. Designazione nuovo componente Commissione Paritetica

Rispetto a quanto deliberato nella precedente seduta,

- preso atto delle dimissioni del prof. Fabio Giovannelli,
- preso atto di quanto già disposto dal Consiglio di CdS triennale in data 10.07.2023

Il prof. Giovannelli viene sostituito dalla prof.ssa Tessa Marzi come componente docente in rappresentanza del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Inoltre,

- preso atto delle dimissioni dello studente Lorenzo Pietrini
- preso atto di quanto già disposto dal Consiglio di CdS triennale in data 10.07.2023



**Consiglio della Scuola di Psicologia
Verbale della seduta del 12 luglio 2023**

Lo studente Lorenzo Pietrini viene sostituito dallo studente Carlo Fait in rappresentanza del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.



Il Consiglio approva all'unanimità.

8. Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti da trattare.

Alle ore 9:30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice-presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente (Prof.ssa Annamaria Di Fabio)	Segretario Verbalizzante (Prof. Marco Giannini)
	



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Psicologia



ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA SUI TIROCINI PRATICI VALUTATIVI (TPV) PER L'ACCESSO ALLE PROVE ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

L'Università degli Studi di Firenze c.f. n° 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore, prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano (MI) il 10/03/1962, per la sua carica domiciliata in P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana c.f. n° 92009700458, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Maria Antonietta Gulino nata a Palermo, il 13/07/1966 per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, Via Panciatichi 38/5 50127 Firenze,

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge
- 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7,

comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream emerse dalle sollecitazioni del Tavolo Ordine-Università del 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante del presente accordo.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l’Art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno dei singoli e secondo l’art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;

- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

Periodi:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

Contesti di tirocinio:

Secondo l'art.2, c.4 del D. Interm. n.654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Contenuti:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio,

attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Art. 3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità;
- laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";

Nell'ottica di un più generale contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo, come definito dagli artt. 1 e 3 Legge 56/89, l'Ente/Azienda sede di TPV deve garantire l'assenza nell'organico della struttura di counselor o riconoscimento di tale professione nello svolgimento delle attività dell'Ente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale. Le Università tramite l'adozione di proprio Regolamento interno disciplina le modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero, in conformità con le caratteristiche previste dai decreti per gli enti nazionali.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata, anche in forma telematica seguendo le indicazioni previste dai diversi Atenei. Esse sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli

Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.

Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e le sedi idonee redatta sulla base del documento predisposto dalla CPA.

Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine. di cui all'art 7

Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di n. 5 tirocinanti. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;

- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 3 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di tre.

Il limite di tre può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso i singoli Atenei che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2,3 e 5 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 7 - La Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine

Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la “collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 239/92, si istituisce una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti e personale (dipendenti e/o collaboratori) dell’Ufficio Tirocini della Scuola di Psicologia e da uno o più membri designati dall’Ordine territorialmente competente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione, d’intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e quando si verificano urgenze e criticità legate allo svolgimento dei propri compiti qui di seguito elencati:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- e) promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor;
- f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell’ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell’Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio e qualora pervenga una richiesta di cambiamento di sede motivata da un mancato rispetto degli accordi da parte dell’Azienda/Ente dovrà valutare attentamente anche l’eventuale giudizio di inidoneità del tirocinante da parte del tutor, effettuando colloqui separati con il tutor e con il tirocinante e se necessario procedendo a esaminare il tirocinante sul periodo già svolto di tirocinio per valutarne l’idoneità da una posizione scevra da eventuali deterioramenti del rapporto tirocinante-tutor
- j) elabora un apposito regolamento relativo ai criteri per il riconoscimento previsto dall’Art. 2 comma 5 D. Intermin. 567/2022, sulla base del quale ricevere, esaminare e riconoscere o meno “attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi”;
- k) organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
- l) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all’accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).

È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall’Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la

disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.

Art. 8 - Regolamento di tirocinio

La Scuola di Psicologia adegua il proprio Regolamento di TPV ai principi e alle disposizioni del presente atto curando che esso ne recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali. In ogni caso, il regolamento specifica:

1. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
2. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
3. indicazioni circa le coperture assicurative;
4. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
5. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
6. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
7. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 9 – Norme finali

Il presente atto e le Linee di indirizzo ad esso allegate, che ne costituiscono parte integrante, costituiscono i riferimenti vincolanti per tutte le future convenzioni.